CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

Art. 86 (Codice penale militare di guerra)

Fatti diretti a indurre alla sospensione o alla cessazione delle ostilità

Chiunque commette un fatto diretto a indurre il Governo italiano alla sospensione delle ostilita' o alla cessazione della guerra e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Se il fatto e' commesso da un militare, la reclusione non e' inferiore a quindici anni.

Se piu' persone, per il fine suindicato, insorgono in armi, si applica la pena di morte con degradazione.

Versione in vigore dal 21 maggio 1941, non più in vigore dal 25 ottobre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codici penali militari di pace e di guerra
Estremi	Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303
Partizione	Codice penale militare di guerra
Libro	Terzo — Dei reati militari, in particolare
Titolo	Secondo — Dei reati contro la fedeltà e la difesa militare
Capo	VI — Del disfattismo militare
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/codice-penale-militare-di-guerra-art-86-fatti-diretti-a-indurre-alla-sospensione-o-alla-cessazione-delle/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it